

OMAGGI AI DIPENDENTI – DEDUCIBILI PER L'IMPRESA

Agenzia Entrate

Circ. 22.10.2010
n. 59/E

Avvicinandosi il Natale torna d'attualità il consueto dilemma sulla deducibilità degli omaggi ai dipendenti.

Con riferimento al datore di lavoro è pacifico che il costo sostenuto per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti (e ai soggetti fiscalmente assimilati, quali co.co.co. e lavoratori a progetto) è deducibile dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro (articolo 95, comma 1 del TUIR). Con riguardo ai dipendenti occorre sottolineare che, in linea generale, il valore dell'omaggio ricevuto concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 comma 1 del TUIR. E ciò, a seguito della soppressione della lett. b) dell'art. 51 comma 2 del TUIR, in vigore dal 29 maggio 2008. Tale norma escludeva dalla tassazione in capo ai dipendenti gli omaggi e le altre erogazioni:

- se concessi in occasione di festività o ricorrenze;
- erano rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti;
- non superavano 258,23 euro per ciascun periodo di imposta.

In merito all'attuale regime, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare indicata a margine (paragrafo 16), ha chiarito che le erogazioni liberali concesse ai dipendenti possono ancora essere detassate qualora ricorrano le condizioni di applicabilità della "franchigia dei fringe benefit" di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR.

La citata norma esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta.

La stessa norma precisa altresì che, nel caso in cui il limite venga superato nel corso di un anno, concorre a formare il reddito l'intero valore e non solo la parte